



Città di Reggio Calabria

SEGRETERIA GENERALE



Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 22976



segrgen@reggiocal.it
PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

Al Direttore Generale

A tutti i Dirigenti

A tutti i dipendenti

e p.c. Al Sindaco

Al Resp.le del Servizio "Anticorruzione,
Trasparenza e Rete Civica"

**OGGETTO: Circolare sulla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (c.d. whistleblowing),
aggiornata al D. lgs n. 24/2023.**

1. Premesse

La legge 190/2012, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del cosiddetto *whistleblowing*, che si sostanzia in una disciplina di tutela per il dipendente pubblico (c.d. *whistleblower*) che denuncia le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Il comma 51 dell'art. 1 della suddetta legge ha inserito, all'interno del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Testo Unico Pubblico Impiego), l'art. 54 bis che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La finalità dell'istituto è quella di evitare che il dipendente ometta di segnalare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

2. Normativa e documentazione di riferimento

Dal 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 24/2023 le cui disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023. Tale decreto costituisce la normativa di attuazione in Italia della Direttiva Europea n. 1937/2019 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" che, con particolare riferimento al settore pubblico, ha sostituito le disposizioni in materia di whistleblowing previste dall'art. 54 bis del TUPI.

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha imposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, le nuove Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.



Le Linee Guida, approvate dal Consiglio di ANAC nell'adunanza del 12 luglio con la delibera n. 311/2023, sono consultabili al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

Il D.lgs .24 /2023, raccoglie quindi, in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nello stesso decreto.

3. Il segnalante (c.d. whistleblower)

Il **whistleblower** è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico:

- **I dipendenti pubblici** (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01), ivi compresi i dipendenti di cui all'art.3 del medesimo decreto, nonché i **dipendenti** degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, **delle società in house**, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico; collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico.

Pertanto, la segnalazione di illeciti o fatti corruttivi perpetrati all'interno dell'ente, può essere inoltrata da: qualunque dipendente dell'ente o lavoratore socialmente utile che presti servizio presso l'ente; soggetti che prestano la propria attività in qualità di lavoratore o collaboratore nelle imprese fornitrici di beni e/o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Reggio Calabria.

4. Oggetto della segnalazione

La segnalazione, **indirizzata al Responsabile della Prevenzione della corruzione**, deve avere per oggetto condotte illecite di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, con ciò intendendosi anche le notizie apprese in occasione e/o a causa dello svolgimento delle proprie attività lavorative, seppure in modo casuale.



Città di Reggio Calabria
SEGRETERIA GENERALE



Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 22976



segrgen@reggiocal.it
PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

Le segnalazioni, ai fini dell'applicazione al loro autore dell'istituto del whistleblowing e del sistema di tutele ad esso connesse, devono essere rispondenti a determinate caratteristiche, diversamente al segnalante non potrà accordarsi la tutela prevista dalla normativa in esame, e precisamente:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di “dipendente pubblico” o equiparato;
- la segnalazione deve avere ad oggetto “condotte illecite”;
- il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali “condotte illecite” “in ragione del proprio rapporto di lavoro”;
- la segnalazione deve essere effettuata “nell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione”;

In merito alla condotta illecita è bene rimarcare, quanto evidenziato dall’ANAC, e cioè che va valutata caso per caso, dando rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione. Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un’alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un’attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell’immagine dell’amministrazione.

Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., la segnalazione indirizzata al RPCT non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità giudiziaria.

Violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’interesse all’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente:

- Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente.
- Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia (art. 1 c. 2 del D.lgs. n. 24/2023):

- a) Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.



Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica.

- b) Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- c) Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

L' irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante (cfr. § 2.1.1 delle Linee guida approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023).

5. Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate ed effettuate indicando ogni elemento utile ad attivare le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati, tra i quali a titolo esemplificativo:

- una chiara descrizione dei fatti, e se noti, tempi e luoghi in cui gli stessi sono stati commessi;
- le generalità dei soggetti che hanno commesso i fatti;
- se note le generalità di altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- ogni altra informazione o documentazione utile a valutare la sussistenza dei fatti.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto



Città di Reggio Calabria

SEGRETERIA GENERALE



Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 22976



segrgen@reggiocal.it
PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni (RPCT) può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato.

Le segnalazioni anonime

In caso di segnalazioni anonime, le stesse saranno prese in considerazione solo se sufficientemente circostanziate ed inerenti fatti di particolare gravità.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate **anonime**. Le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto.

6. Modalità di inoltro della segnalazione

In attuazione di quanto previsto nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2024/2026, **il Comune di Reggio Calabria ha attivato un'apposita piattaforma informatica (canale interno) da utilizzare per le segnalazioni e raggiungibile all'indirizzo web:**

https://whistleblowing.strategicpa.it/u/reggio_calabria

Detta piattaforma (canale interno di segnalazione) è affidata alla gestione informatica di un soggetto esterno (fornitore Ecoh Media S.r.l), anch'esso autonomo e con personale specificamente formato (art. 4 co. 2 del D.Lgs. n. 24/2023). **La piattaforma garantisce la piena riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano illeciti**, mediante una procedura crittografata.

Attraverso la piattaforma **il segnalante può verificare la risposta dell'RPTC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.**

Accedendo al predetto indirizzo web, e per esso alla piattaforma informatica in parola, è possibile inviare la segnalazione compilando un questionario online ed allegando eventuali documenti ritenuti utili.

La segnalazione, così inoltrata viene ricevuta e visionata esclusivamente dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) di cui all'art. 1 co. 7 della Legge n. 190/2012, e da lui gestita mantenendo il dovere di riservatezza nei confronti del segnalante.

7. Gestione della segnalazione



La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al **RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e responsabile della Trasparenza)** che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Il **RPCT** si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di una struttura di supporto, composta da adeguate risorse umane e strumentali, indispensabili per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (all. n°3 del PNA 2022 e PTPCT 2024-2026).

È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento, da parte del **RPCT** e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l'identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante. Il **RPCT** provvede senza ritardo a fornire riscontro al segnalante in merito agli esiti della segnalazione.

Gestione del canale di segnalazione interna (art. 5, D.Lgs. n. 24/2023)

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e responsabile della Trasparenza (RPCT)**, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce **riscontro alla segnalazione entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, il **RPCT** rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

8. Tutela e responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante avviene attraverso:

a) Garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell'invio della segnalazione. Tale violazione è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Inoltre, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere



rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nel caso di procedimento disciplinare attivato a seguito della segnalazione di illecito nei confronti del segnalato ed in cui l'addebito contestato si fondi su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell'amministrazione o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante all'atto della trasmissione alla Commissione di Disciplina, salvo che questi non vi abbia dato il consenso espresso.

Qualora la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (segnalato), la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tal caso il Responsabile della Prevenzione della corruzione mette a disposizione del competente organo di disciplina il nominativo del segnalante; ovviamente gravano anche su tale organo di Disciplina gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il Responsabile della prevenzione della corruzione.

b) Sottrazione della segnalazione al diritto di accesso

Si evidenzia inoltre che la segnalazione è sottratta all'accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 ed all'accesso previsto dagli artt. 22 e s.s. della L. 241/1990, e successive modificazioni. Pertanto, la segnalazione non può essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24 della citata legge n. 241/1990.

c) Divieto di ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione vigila affinché il segnalante resti esente da pretestuose conseguenze pregiudizievoli e dall'adozione nei suoi confronti di qualsivoglia misura di ritorsione, diretta o indiretta, che possa avere effetti negativi sulle sue condizioni di lavoro e/o che possano recargli un danno ingiusto.

E' data, in ogni caso, al segnalante che ritenga di essere sottoposto a qualsiasi forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata, la possibilità di darne notizia al RPCT, per ogni eventuale iniziativa.

La nuova disciplina fa riferimento unicamente alle ritorsioni, superando la suddivisione tra misure discriminatorie e ritorsioni presente nella L. n. 179/2017, e amplia notevolmente, seppure in



modo non esaustivo, l'elencazione delle fattispecie che possono costituire ritorsioni. Oltre a quelle espressamente indicate nel D.lgs. n. 24/2023, possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

d) Responsabilità del segnalante

Tutte le sopra riportate tutele non sono riconosciute nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione ai sensi del Codice penale, o comunque per reati commessi con la denuncia al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'ANAC o all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Il Responsabile del servizio "Rete civica" è onerato di curare la divulgazione della presente circolare nella sezione "*house organ*" del sito web istituzionale e di trasmettere la stessa alla casella di posta elettronica istituzionale di ciascun dipendente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonia CRIACO



Antonina
Criaco
21.10.2024
12:29:37
GMT+02:00